

N. 4533/12 Reg. Gen. Trib.
N. 48640/13 N.R. MOD. 21 (P.M.)
N. G.I.P. (MOD. 20)

Sentenza N. 7666/12
Del. 25/6/12

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Milano

SEZIONE PENALE

composto dai Sigg. Magistrati:

Dott. Presidente

Dott. *Vincenzo Fuso* Giudice

Dott. Giudice

Data arresto

Data eventuale scarcerazione

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

il 1/8/12 *α*

Visto

Milano,

IL SOST. PROC. GENERALE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale contro

Estratto Esecutivo a:

- a) Procura Repubblica
- b) Corpi Reato
- c) Mod. 1

il

Estratto a:

- a) Mod. 21 P.M.
- b) Carceri

il

Redatta Scheda il

per

comunicazione all' Ufficio Elettorale
del Comune di

il

estratto all' Ufficio Campione Penale
per forfettizzazione

il

Campione Penale

Art.

FLORIS Giuliano, nato a Moncalieri (TO) il 31/1/1971, libero presente
POLZONETTI Maria Cristina, nata a Macerata l'11/8/1968, libera presente,
DE MARIA Francesca, nata a Varese il 1/8/1978, libera presente,
Tutti difesi di fiducia dall'avv. Maria Cristina Giussani

IMPUTATI

a) Del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv 633, 639 bis c.p. perché in esecuzione del medesimo disegno criminoso, al fine di trarre un profitto consistito nel dare maggiore risonanza alla organizzata manifestazione di protesta contro la sperimentazione scientifica sugli animali, invadevano arbitrariamente lo stabulario sito al quarto piano del Dipartimento di Biotecnologie Mediche e Medicina Traslazionale dell'Università degli Studi di Milano, ubicato in via Vanvitelli 32 sede altresì dell'Istituto di Neuroscienze del Consiglio Nazionale delle Ricerche, così occupando per circa nove ore i relativi locali, dove erano allevati conigli topi e ratti a scopo di studio e di osservazione.

Con l'aggravante dell'aver commesso il fatto su un edificio pubblico e comunque destinato ad uso pubblico.

In Milano il 20/4/2013

b) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv 110 61 n.2 610 commi 1 e 2 c.p. in relazione all'art. 339 comma 1 c.p. perché, in esecuzione del medesimo disegno criminoso in concorso fra loro e con Loprete Antonio Lorenzo e Galli Roberta (nei confronti dei quali si è proceduto separatamente) anche al fine di eseguire il reato di cui al capo c) con violenza consistita nell'incatenarsi ai maniglioni antipanico e nel bloccare le porte dei montacarichi di accesso allo stabulario del Dipartimento di Biotecnologie Mediche e Medicina Traslazionale dell'Università degli studi di Milano, impedivano l'accesso ai relativi locali agli addetti del Dipartimento e al personale delle Forze dell'Ordine successivamente intervenute.

Con le aggravanti del nesso teleologico e dell'aver commesso il fatto in più persone riunite.

IN Milano il 20/4/2013

c) del delitto p. ep. dagli artt. 81 cpv. 110 112 comma 1 n. 1 635 commi 1, 2 n. 3 c.p. in relazione all'art. 625 comma 1 n. 7 c.p. perché in esecuzione del medesimo disegno criminoso in concorso fra loro e con Loprete Antonio Lorenzo e Galli Roberta (nei confronti dei quali si è proceduto separatamente) nel corso dell'occupazione meglio descritta al capo a) disperdevano le targhette identificative collocate in corrispondenza delle varie gabbie dello stabulario, rendendo così impossibile l'esatta identificazione dei singoli animali e quindi inutilizzabili le risultanze dell'attività di studio e di osservazione già effettuate.

Con le aggravanti di avere commesso il fatto da cinque persone e su cosa esistente in uno stabilimento pubblico.

IN Milano il 20/4/2013.

Parti Civili costituite: Università degli studi di Milano con sede in Milano via Festa del Persono n. 7;

Consiglio Nazionale delle Ricerche- Istituto di Neuroscienze con sede in Padova via Giuseppe Colombo n. 3 , assistite dall'avvocato dello Stato, Maria Camilla Bove

Conclusioni del PM: riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati e ritenuto più grave quello di cui al capo b) condanna di ciascuno degli imputati alla pena di anni uno mesi tre di reclusione

Conclusioni della Difesa delle parti civili: non ha rassegnato conclusioni

Conclusioni della Difesa degli imputati: assoluzione perché il fatto non costituisce reato; in subordine concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 1 c.p. delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, minimo della pena e benefici di legge se concedibili

MOTIVI DELLA DECISIONE

I fatti, di cui alle imputazioni, assolutamente indiscussi e pacifici nella loro sussistenza materiale e sostanzialmente ammessi dagli imputati, possono così essere riassunti, all'esito delle risultanze dell'istruttoria dibattimentale:

nella tarda mattinata del 20 aprile 2013, nell'ambito di una manifestazione di carattere nazionale, svoltasi a Milano, promossa dal movimento animalista "Fermare Green Hill", per protestare contro la vivisezione e la sperimentazione sugli animali, cinque manifestanti si introducevano nella sede del Dipartimento di Biotecnologie Mediche e Medicina Traslazionale dell'Università degli Studi di Milano, sede in cui opera anche la sezione milanese dell'Istituto di Neuroscienze del Consiglio Nazionale delle Ricerche, sita in via Vanvitelli 32. Costoro accedevano dalla via Sarto, salivano, utilizzando il montacarichi, al quarto piano, entravano nello stabulario la cui porta di ingresso quel giorno, trattandosi di sabato, era chiusa, si barricavano all'interno, incatenandosi ai maniglioni antipánico (per il collo secondo la stessa ricostruzione degli imputati) in modo da non consentire l'entrata ad alcuno e bloccando con un carrello la porta del montacarichi.

I cinque soggetti, successivamente identificati in Floris Giuliano, Loprete Antonio Lorenzo, Polzonetti Maria Cristina, De Maria Francesca e Galli Roberta, chiedevano di parlare con i vertici del Dipartimento per chiedere la liberazione delle cavie ivi detenute. La trattativa tra gli imputati e il vice direttore del Dipartimento, dott. Viani, si protraeva sino alle ore 21.00. Gli imputati declinavano ogni invito a collaborare, evidenziando di essere pronti ad occupare ad oltranza lo stabulario sino alla liberazione di tutti gli animali sperimentali ivi custoditi; costoro rappresentavano anche di avere spostato le targhette, presenti sulle gabbie, sulle quali erano riportati i dati identificativi degli animali. Floris ha in particolare evidenziato, in udienza, che le targhette identificative delle gabbie erano state tutte rimosse e, in parte, impilate una sull'altra, in parte utilizzate "un po' come coriandoli", perché, nella sua prospettiva, non avrebbero dovuto essere utilizzate, avendo promesso la dottoressa Viani, a seguito della trattativa, anche la futura liberazione degli animali che non sarebbero riusciti a portare via quel giorno.

La dott. Viani cedeva, alla fine della giornata, alle richieste dei manifestanti, sia perché i funzionari di PS evidenziavano il pericolo che avrebbe comportato un intervento con la forza degli operanti, anche per l'incolumità personale degli stessi occupanti, sia perché gli animali ivi custoditi non avrebbero più potuto essere utilizzati ai fini scientifici, a seguito proprio della rimozione delle targhette identificative.

I manifestanti uscivano, dunque, con al seguito tutti gli animali (topi e un coniglio) che erano riusciti a portare (poco più di un centinaio di topi e un coniglio secondo i dati riportati dalle parti civili, quattrocento topi e un coniglio, secondo quanto riferito dalla testimone della difesa D'Angelo Sara Livia Vittoria che ha dichiarato di essersi occupata del loro sostentamento, nei giorni successivi, presso il centro Vita da cani onlus di cui è la presidente, ove erano stati allocati).

Il sopralluogo, compiuto all'interno dello stabulario, consentiva di verificare che le targhette identificative degli animali, apposte sulle gabbie, erano state effettivamente rimosse, rendendo così del tutto inutilizzabili, ai fini scientifici, almeno metà delle cavie che non erano state portate via (circa cinquecento secondo le stime formulate dal Rettore dell'Ateneo, dott Gianluca Vago).

Nella dichiarazione di costituzione di parte civile dell'Università degli Studi di Milano in persona del Rettore *pro tempore*, e del Consiglio Nazionale delle Ricerche in persona del Presidente *pro tempore*, si evidenziano i danni subiti in conseguenza dei reati contestati, sia sotto il profilo del danno emergente (pari al valore delle ricerche interrotte, al costo delle cavie asportate, al costo del personale impiegato per il mantenimento delle colonie di cavie, al reintegro delle stesse dopo l'incursione) sia sotto il profilo del lucro cessante (consistente nella compromissione di *chances* brevettabili, nel ritardo degli esperimenti, nella perdita di occasioni di pubblicazioni e di ottenere nuovi finanziamenti) sia, infine, sotto il profilo del danno all'immagine, quantificati in 500.000 euro.

La difesa di parte civile, tuttavia, non si più presentata alle udienze a decorrere dal 26 marzo 2018, pur avendo ricevuto avviso delle udienze successive fissate per la discussione, e non ha rassegnato le proprie conclusioni.

La costituzione di parte civile deve dunque intendersi tacitamente revocata, ai sensi dell'art. 82 2 comma c.p.p..

42

La condotte poste in essere dagli imputati, che le hanno pacificamente ammesse, rivendicandone in udienza la paternità, integrano le fattispecie criminose che sono state contestate.

Sussiste il delitto di invasione di edificio pubblico e destinato ad uso pubblico, essendosi gli imputati introdotti arbitrariamente e “contra ius”, in quanto privi del diritto di accesso, all’interno dello stabulario, sito al quarto piano del Dipartimento di Biotecnologie Mediche e Medicina Traslazionale; sussiste il delitto di violenza privata, aggravato dal fine teleologico e dall’essere stato commesso il fatto da più persone riunite, avendo gli imputati impedito l’accesso ai locali dell’Ateneo agli addetti del Dipartimento, al personale delle Forze dell’Ordine, per un notevole lasso di tempo, incatenandosi ai maniglioni antipanico della porta; la violenza può essere integrata, come è avvenuto nel caso di specie, dalla prospettazione di condotte autolesionistiche, che si sarebbero verificate nel caso in cui gli agenti fossero intervenuti con la forza ed è stata certamente idonea a coartare l’altrui volontà e autodeterminazione; sussiste infine il delitto di danneggiamento in concorso, aggravato dall’essere stato commesso il fatto da cinque persone e su cose esistenti in stabilimento pubblico; rimuovendo e disperdendo le targhette identificative degli animali, apposte sulle gabbie e rendendo così impossibile l’esatta identificazione dei singoli animali, gli imputati hanno reso inservibili e inutilizzabili le risultanze dell’attività di ricerca e di studio già effettuate.

Tutti le condotte di invasione arbitraria di edificio pubblico, di violenza privata, di danneggiamento sono ampiamente sorrette dall’elemento soggettivo, nella forma del dolo generico, né assume alcuna rilevanza la finalità dimostrativa e la volontà di dare maggiore risonanza alla manifestazione di protesta che non incide certamente sulla sussistenza dei reati. Ed invero anche “l’esercizio di diritti fondamentali, quali quello di sciopero, riunione e manifestazione del pensiero non può ritenersi legittimo quando trasmodi in lesione di altri interessi costituzionalmente garantiti”, quale nel caso di specie quello della proprietà, dell’inviolabilità della libertà personale e del domicilio, non potendo in tal caso ritenersi applicabile la scriminante di cui all’art. 51 c.p. (Cass. pen. , v sez., n. 7084 del 16/10/2015; Cass pen v sez. n. 10498 del 16 gennaio 2018).

Non ricorrono ragioni, né sono state indicate dalla difesa per riconoscere agli imputati le circostanze attenuanti generiche, avuto riguardo alle modalità delle condotte delittuose ,

poste in essere per un'apprezzabile durata, alla gravità dei danni cagionati alle persone offese.

Non può essere riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 61 n. 1 c.p. che ha due elementi costitutivi: l'uno di carattere soggettivo, che consiste nell'intenzione dell'agente di rimuovere con il proprio comportamento una situazione di fatto ritenuta immorale o antisociale; l'altro, di carattere oggettivo, nel senso che il movente deve essere riconosciuto dalla generalità dei consociati come conforme ai costumi morali e sociali che corrispondono alle finalità della comunità organizzata in un determinato momento storico.

Sotto il profilo soggettivo è indubbia e indiscussa l'intima convinzione degli agenti, ampiamente proclamata in udienza, di perseguire un fine eticamente apprezzabile, ma ciò non è affatto sufficiente ai fini dell'integrazione di detta circostanza, essendo necessaria l'obiettiva rispondenza del motivo perseguito a valori etici o sociali effettivamente percepiti come tali e riconosciuti preminenti dalla collettività (Cass. pen. sez. 6 n. 11878 del 13/3/2013).

A ciò consegue che l'attenuante non può trovare applicazione se il fatto di particolare valore morale o sociale esiste soltanto nell'erronea opinione del soggetto attivo del reato, anche in ragione della disciplina prevista dall'art. 59 c.p., in base alla quale le circostanze aggravanti ed attenuanti devono essere considerate e applicate per le loro connotazioni oggettive.

Nel caso di specie, costituisce dato pacifico e indiscusso anche da parte della difesa che l'attività di sperimentazione presso i Dipartimenti dell'Ateneo fosse svolta in conformità alla vigente normativa (d.lgs n. 116/92 recante "attuazione della direttiva n. 86/609/CE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici) e con le dovute autorizzazioni ministeriali.

La ricusazione della sperimentazione scientifica, ai fini della ricerca, sul modello animale è opinione, in sé rispettabile, ma non supportata da un generale consenso sociale, né conforme alla morale e ai costumi condivisi dalla prevalenza coscienza collettiva (tanto che la sperimentazione è prevista e disciplinata dalla legge, seppur nei limiti prefissati dall'apposita disciplina; inoltre i dibattiti e le discussioni sull'argomento sono proprio il sintomo della mancanza di un attuale e generale apprezzamento

positivo e costituiscono, al contrario, la dimostrazione di larghe fasce di contrasto sul punto nella società italiana contemporanea).

I reati sono palesemente avvinti dal nesso della continuazione essendo stati posti in essere in esecuzione del medesimo disegno criminoso.

Quanto al trattamento sanzionatorio appare pena equa, per ciascun imputato, ai sensi dell'art. 133 c.p. quella di anni uno mesi sei di reclusione (pena base per il reato più grave, tale ritenuto quello di cui al capo b), mesi nove di reclusione, aumentata alla pena di anni uno per effetto della circostanza aggravante contestata, aumentata di mesi due per la continuazione con il reato di cui al capo a) e di mesi quattro per la continuazione con il reato di cui al capo c).

Consegue la condanna degli imputati al pagamento delle rispettive spese processuali.

Non si ritengono concedibili agli imputati i benefici richiesti dalla difesa.

Non ricorrono, innanzitutto, le condizioni previste dall'art. 635 comma 3 c.p. perché possano essere riconosciuti.

In secondo luogo la concessione di tali benefici presuppone una positiva valutazione delle personalità degli interessati ed una prognosi affidabile in ordine alla loro capacità di praticare un valido percorso di reinserimento nel mondo delle regole, con il conseguente rifiuto di ulteriori esperienze devianti.

L'assenza, nel caso di specie, di qualunque percorso di rivisitazione critica dei comportamenti delittuosi posti in essere da parte degli imputati che ne hanno rivendicato in udienza la legittimità e la bontà (Floris in particolare, nella memoria di cui ha dato lettura in udienza, ha scritto "quel giorno violare quelle leggi e andare contro questo sistema di cose è stata la cosa più giusta che potessi fare") impedisce in radice di formulare prognosi favorevole in ordine alla futura astensione degli imputati da fattispecie criminose analoghe a quelle per cui oggi si procede e di riconoscere dunque i benefici invocati dalla difesa..

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.

DICHIARA

FLORIS GIULIANO, POLZONETTI MARIA CRISTINA, DE MARIA FRANCESCA
colpevoli dei reati loro ascritti unificati dal vincolo della continuazione e li

CONDANNA

alla pena di anni uno mesi sei di reclusione ciascuno oltre al pagamento delle rispettive
spese processuali.

Fissa il termine di quarantacinque giorni per il deposito della motivazione della
sentenza.

Milano 25/6/2018

Il Giudice

